

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

(Allegato al verbale dell'adunanza del 18 febbraio 1993)

Reiscrizione di professionista forense negli albi da cui sia stato cancellato per misura disciplinare

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma, su relazione e proposta del Consigliere Parrelli,

così opina:

Il problema non è nuovo per questo Consiglio in quanto fu affrontato nell'adunanza del 1° luglio 1976 per la prima volta e in assenza di precedenti, vuoi amministrativi, vuoi giurisdizionali.

Con detta decisione fu stabilito che, decorso un anno dalla definizione del procedimento disciplinare il professionista, contro il quale fu irrogata la sanzione della cancellazione, poteva essere reiscritto agli Albi nella sussistenza delle condizioni soggettive di cui agli artt. 47 e 17 della Legge n.37 del 1934.

In siffatta decisione consiliare, pregevole sotto molti aspetti, si rinviene però un elemento di indeterminatezza nel punto decisivo, laddove determina l'arco temporale nella misura di un anno, quale periodo minimo, decorso il quale può farsi luogo alla reiscrizione.

Attesa la decisività del punto, questo Consiglio ritiene di dover riesaminare l'intera problematica e sciogliere il nodo per la parte motiva, pur pervenendo alla stessa conclusione fattuale.

Ed invero si possono integralmente condividere le seguenti premesse e rilievi della decisione 1° luglio 1976 così enucleandoli e riassumendoli:

1) La misura disciplinare della "cancellazione" è stata introdotta con la Legge n.91 del 17 febbraio 1971. La norma però, non prevede la possibilità della cessazione degli effetti della cancellazione e le condizioni e i tempi necessari perché tale cessazione si verifichi ai fini della eventuale reiscrizione agli Albi.

2) Non vi è dubbio che il Consiglio dell'Ordine è competente a deliberare sulla domanda di reiscrizione che il professionista presenti al Consiglio stesso. Detta competenza trova il suo fondamento nell'art. 47 della legge n.36 del 22 gennaio 1934, modificata dalla Legge n.254 del 23 marzo 1940 e dal D.L.C.P.S. n.597 del 28 maggio 1947.

3) Va rilevato che la Legge n.91 del 1971 introduce la sanzione della cancellazione e la colloca dopo la sospensione e prima della radiazione. In altri termini il legislatore, nel prevedere l'ordine delle sanzioni secondo la gravità delle stesse, ha ritenuto la cancellazione meno grave della radiazione, che costituisce l'ultimo approdo e, per così dire, la massima dilatazione del potere disciplinare.

4) Occorre ricordare che, appunto, in tema di radiazione il citato art. 47 della Legge n.36 del 1934 prevede la possibilità di reiscrizione agli Albi del professionista radiato decorsi almeno cinque anni dal provvedimento e a condizione che, in tale lasso di tempo il professionista stesso abbia mantenuto una "irreprensibile condotta morale e politica" (il termine quinquennale è elevato ad anni sei in caso di condanna penale per delitti di particolare gravità).

5) Sarebbe certamente illogico ritenere che a seguito della "cancellazione" il professionista non potesse essere reiscritto quando, e invece, la reiscrizione è consentita nell'ipotesi di irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione che è ben più grave, rappresentando, come detto, il maximum. Non avrebbe, quindi, alcun senso interpretare il silenzio della legge in tema di cancellazione, come esclusione della possibilità di reiscrizione del professionista.

Trattasi, quindi, di stabilire se, quando e come il Consiglio dell'Ordine possa provvedere alla reinscrizione del professionista cancellato, supplendo al silenzio legislativo che, si ripete, non può essere interpretato come preclusione insormontabile.

6) Si deve dare per scontato che il Consiglio debba accertare in capo al professionista che chieda la reinscrizione, il requisito della irreprensibile condotta morale (va da sé che quella politica è stata caducata con la ricostituzione delle libertà politiche). Tale requisito, richiesto dall'art. 47 della Legge n.36 del 1934, è "essenziale ed indeclinabile nel momento in cui il professionista forense si appresta ad assumere (rectius, riassumere) le impegnative responsabilità e i gravosi oneri derivanti dall'esercizio dell'avvocatura" (cfr. richiamata dec. 1° luglio 1976). Al riguardo sarà opportuno rilevare come la valutazione debba avere anche dei riferimenti oggettivi quali, ad esempio, il certificato penale, carichi pendenti, un atto notorio (e non la dichiarazione sostitutiva).

7) Quanto all'arco di tempo necessario perché possa farsi luogo alla reinscrizione del professionista cancellato, si può ritenere che debba essere ricompreso tra il termine minimo di un anno (non coincidente, perché, altrimenti, la sanzione della cancellazione sarebbe equiparata, negli effetti, a quella più lieve della sospensione annuale) e al di sotto del quinquennio (o sessennio), previsto per la reinscrizione nel caso di radiazione.

Così posta la questione, si può stabilire un'equa soluzione fissando in due anni il termine minimo (e, quindi, suscettibile di aumento per quel che in appresso verrà chiarito) decorso il quale il professionista può presentare la domanda di reinscrizione. Ed invero, siffatto termine si colloca in posizione aggravata rispetto al massimo della sanzione più lieve (sospensione annuale) che precede la cancellazione, ma notevolmente inferiore rispetto a quella più grave (radiazione) che la segue e che rappresenta, peraltro, l'apice dei provvedimenti sanzionatori: si dovrà, però, tener conto dell'eventuale sospensione dall'attività professionale eventualmente già subita per provvedimento reso ex art. 43 L.P.

Ma tale limite temporale non può essere ritenuto tout court, come "deduzione tanto logica da apparire addirittura ovvia" con un semplice asserto apodittico (cfr. dec. 1° luglio 1976).

E' da dire invece, che a questa conclusione il Consiglio perviene avvalendosi dei propri poteri discrezionali quale organo amministrativo (cfr. dec. n.65 del 28 giugno 1990).

Ovviamente, la reinscrizione potrà avvenire solo "a domanda", con ciò rispettando l'autonomia decisionale dell'interessato.

Sulla domanda provvederà il Consiglio nell'osservanza dei seguenti criteri e procedura:

A.- criteri

Si dovrà tener conto:

che, nelle ipotesi di irregolare maneggio di denaro, venga offerta prova delle restituzioni e del risarcimento del danno;

che, qualora per lo stesso fatto vi sia stata comunque condanna penale, venga valutata la sussistenza degli elementi che potrebbero consentire la riabilitazione (con esclusione del limite temporale) ove si fosse trattato del provvedimento disciplinare di radiazione;

che, per gli altri illeciti deontologici si sentano, nel corso dell'istruttoria, le persone che hanno sofferto eventuale danno dalla condotta colpevole del professionista;

che a tanto si possa ovviare solo in caso di comprovata impossibilità (stato di indigenza, grave difficoltà di reperire il creditore, ecc.).

B.- procedura

Saranno necessari questi adempimenti:

- 1) presentazione della domanda corredata dalla opportuna documentazione;
- 2) espletamento da parte del Consiglio di una istruttoria da affidare ad un Consigliere (diverso da quello che abbia esteso la motivazione del provvedimento ablativo) con acquisizione, in ogni caso, dei certificati dei carichi pendenti, di quello del casellario giudiziale ex art. 668 co. 1° c.p.p. e di quant'altro considerato opportuno;
- 3) fissazione dell'udienza per l'audizione dell'interessato e del suo eventuale difensore;
- 4) decisione entro tre mesi con le successive notifiche di rito;
- 5) possibilità di impugnazione della decisione, da parte dell'interessato e del P.M., mediante ricorso al C.N.F.

* * *